



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MORSILLO	ANDREA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MASCARUCCI	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI BENEDETTO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente


SENTENZA

- sul ricorso n. 8790/2017 depositato il 19/06/2017
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 297423 TARI contro:
AMA SPA
AVV. FABIO LITTA

proposto dal ricorrente:



difeso da:
PRIMAVERA SABRINA
STRADA S CLEMENTE 10 66016 GUARDIAGRELE CH



SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 8790/2017

UDIENZA DEL

29/03/2018 ore 11:00

N°

7431/18

PRONUNCIATA IL:

29/3/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04.04.2018

Il Segretario

FATTO

Con il proposto ricorso, il ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione n. 297423 (prot. n.U020427-16/755/1/1) relativo a TaRi per le annualità 2011-12-13-14-15-16.

Il contribuente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, eccependo la carenza di legittimazione passiva relativamente all'imposta in oggetto, in quanto semplice nudo proprietario dell'immobile sito in Via [REDACTED] come da atto notarile allegato. Si eccepeva altresì la mancanza di preventivo contraddittorio e l'errata determinazione della tariffa rispetto alla metratura dell'immobile in questione. Nelle conclusioni si chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 297423 (prot. n.U020427-16/755/1/1).

Con memorie ex art. 23 del D.Lgs 546/92 si costituiva in giudizio l'AMA spa limitandosi a richiedere il rigetto del ricorso.

Fissata la data di trattazione ai sensi dell'art.30 e 34 del D.L.vo 546/92, e notificato regolarmente l'avviso di trattazione ex art.31, svolta la pubblica udienza, la Commissione, dopo la camera di consiglio, emetteva il dispositivo infra trascritto

DIRITTO

Occorre rilevare come nell'ambito del contenzioso tributario, il problema dell'onere della prova venga in considerazione sia in senso soggettivo, imponendo alla parte che intende avvalersi di un fatto a lei favorevole di fornirne la prova a fondamento, sia in senso oggettivo come eventuale regola di giudizio nell'ipotesi di mancato raggiungimento della prova del fatto controverso da parte dei titolari delle avverse posizioni processuali, intendendo, in tale ultimo significato, la regola che permette al giudice di decidere in ogni caso anche quando non emerga alcuna prova, o le prove siano insufficienti o, comunque, egli sia rimasto nel dubbio, essendogli precluso di concludere agnosticamente con una pronuncia di *non liquet*. In particolare l'oggetto del processo tributario consiste nello stabilire l'effettiva esistenza del credito che l'Amministrazione Finanziaria afferma di vantare nei confronti del contribuente, per cui sarà dovere dello stesso Ente impositore dimostrare l'esistenza ma soprattutto la fondatezza di tale credito. In altri termini, è l'Amministrazione finanziaria che assume la veste di attore in senso sostanziale e soltanto la particolare configurazione tecnica del processo tributario a condurre alla qualificazione di attore (in senso formale) del contribuente. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato documentazione da cui emerge come lo stesso sia nudo proprietario dell'immobile di cui trattasi, disponendo dell'usufrutto del medesimo appartamento la Sig.ra [REDACTED] come da atto notarile depositato in sede di ricorso. Tra l'altro il ricorrente risulta residente in altro immobile per il quale ha provveduto al pagamento del tributo relativo, in qualità di residente/detentore. A tutto ciò si aggiunga come l'AMA spa, nulla abbia allegato in sede di costituzione, non riuscendo a superare tali contestazioni attraverso la produzione di prove di segno contrario. Considerato come il pagamento della TA.Ri. sia dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili su cui grava il tributo, rilevata la carenza di legittimazione passiva del contribuente con riferimento all'immobile di Via [REDACTED], in tale ottica il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa le spese

Roma 29.03.2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

